

CONTRATTO DI SUB-LICENZA D'USO DI MARCHIO

tra

NUTRACEUTICA S.r.l., C.F. e partita IVA 02226151203, iscritta presso il Registro delle imprese di Bologna al numero REA BO-422609, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Francesco Fanelli, con sede legale in Monterenzio (BO) alla Via Idice n. 270/1,
- denominata qui seguito "Sub-licenziante" -

e

TSUNAMI NUTRITOPN S.r.l., C.F. e partita IVA 14212051008, iscritta presso il Registro delle imprese di ROMA al numero RM 1504370, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in CIAMPINO,
- denominata qui seguito "Sub-licenziataria"

anche indicate congiuntamente come "Parti"

PREMESSO CHE:

- La Sub-licenziante è distributrice in esclusiva per l'Italia dell'ingrediente ANNURTROFIL® prodotto da EVRA S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 03904440652, e licenziataria per il medesimo territorio del marchio UE ANNURTROFIL® registrato il 28 luglio 2021 con numero 018439679 per le classi 3, 5, 10 (il "Marchio");
- La Sub-licenziataria, attiva nel settore della produzione di integratori alimentari acquista dalla Sub-licenziante l'ingrediente ANNURTROFIL® recante il Marchio sopra indicato per utilizzarlo nei propri prodotti;
- La Sub-licenziante è interessata a concedere il Marchio in licenza d'uso non esclusiva alla Sub-licenziataria nel territorio indicato nell'Allegato I (il "Territorio") a questo contratto e in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali il Marchio è registrato;
- La Sub-licenziataria è interessata ad ottenere licenza non esclusiva d'uso del Marchio in tutto il Territorio e in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali il Marchio è registrato.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto

2.1 Con il presente Contratto, la Sub-licenziante conferisce alla Sub-licenziataria, che accetta, una licenza d'uso non esclusiva del Marchio a titolo gratuito.

ARTICOLO 3 - Obblighi della Sub-licenziataria

3.1 La Sub-licenziataria si obbliga a fare uso del Marchio in modo tale da non ledere la reputazione della Sub-licenziante. In particolare, la Sub-licenziataria si obbliga ad utilizzare



l'ingrediente ANNURTROFIL® contraddistinto dal Marchio secondo le indicazioni tecniche, qualitative e regolatorie fornite dalla Sub-licenziante con il materiale tecnico-scientifico relativo al prodotto che la Sub-licenziataria dichiara di aver già ricevuto e di conoscere, rispettando gli standard tecnici e qualitativi collegati agli ingredienti con il Marchio stesso.

3.2 La Sub-licenziataria si obbliga, inoltre, (i) a non utilizzare il Marchio con modalità diverse da quelle specificatamente e tassativamente autorizzate nonché in prodotti non contenenti ANNURTROFIL® o contenenti ingredienti simili all'ANNURTROFIL® salvo specifica approvazione da parte della Sub-licenziante; (ii) a non depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili con il Marchio o, comunque, atti ad ingenerare inganno o confusione nel pubblico dei consumatori; (iii) ad utilizzare il Marchio solo ed esclusivamente nel territorio oggetto di licenza (iv) a tenere indenne la Sub-licenziante da qualsiasi pretesa di terzi in relazione all'utilizzo del Marchio.

ARTICOLO 4 - Controllo di qualità

4.1 La Sub-licenziante potrà effettuare in ogni momento ogni opportuno controllo volto a verificare il rispetto da parte della Sub-licenziataria degli obblighi sopra specificati e che i prodotti contenenti l'ingrediente ANNURTROFIL® e contrassegnati con il relativo Marchio corrispondano al livello qualitativo concordato. La Sub-licenziataria si impegna sin da ora a mettersi a disposizione della Sub-licenziante per facilitarle l'esercizio di tale diritto.

4.2 L'etichetta dei prodotti ANNURTROFIL® ed in genere qualsiasi supporto su cui il Marchio verrà riprodotto sono soggetti ad approvazione da parte della Sub-licenziante prima della messa in commercio del prodotto ad opera del Sub-licenziatario.

ARTICOLO 5 - Protezione del Marchio

5.1 La Sub-licenziataria si obbliga a dare comunicazione alla Sub-licenziante, non appena ne venga a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso del Marchio.

5.2 Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità del Marchio oppure affermi che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere concordata tra le Parti. Resta inteso, tuttavia, che in caso di disaccordo la decisione definitiva spetterà alla Sub-licenziante e che in nessun caso la Sub-licenziataria potrà assumere iniziative di qualunque tipo senza il previo consenso scritto della Sub-licenziante.

5.3 Le spese legali sia di natura giudiziale che stragiudiziale graveranno sulle Parti in parti uguali nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo; al contrario, nel caso in cui la decisione sia stata assunta dalla Sub-licenziante le spese



graveranno solo su quest'ultima. Del pari, gli eventuali benefici conseguenti ad eventuali controversie saranno ripartiti in eguale misura tra le Parti nell'ipotesi in cui la decisione di procedere sia stata adottata di comune accordo; al contrario, nel caso in cui la decisione sia stata assunta dalla Sub-licenziante gli eventuali benefici conseguenti alla controversia spetteranno solo alla Sub-licenziante.

ARTICOLO 6 - Garanzie

6.1 La Sub-licenziante dichiara che per quanto di sua conoscenza il Marchio non viola diritti esclusivi di terzi e non è affetto da cause di nullità. La Sub-licenziante, tuttavia, non garantisce né la validità del Marchio, né che l'uso dello stesso non violi preesistenti diritti di terzi.

6.2 In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecito l'uso del Marchio, la Sub-licenziataria non potrà pretendere la restituzione dei costi e delle spese sostenute in relazione al presente Contratto, né il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

6.3 Nell'ipotesi in cui venga dichiarata giudizialmente la nullità del Marchio, la cessazione del presente Contratto coinciderà con la data di passaggio in giudicato della relativa sentenza.

ARTICOLO 7 - Durata e caratteristiche della Sub-licenza

7.1 Il presente Contratto avrà effetto dal 01/07/2023 e avrà la durata di anni 31/12/2025. Alla scadenza, il contratto sarà tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata, salvo disdetta di una delle Parti tramite lettera raccomandata a/r o PEC con preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

7.2 La Sub-licenziante non garantisce alla Sub-licenziataria alcun risultato economico e/o commerciale derivante dall'uso del Marchio: il rischio d'impresa relativo a tale sfruttamento è ad esclusivo carico della Sub-licenziataria.

ARTICOLO 8 - Clausola risolutiva espressa

8.1 Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione da parte della Sub-licenziataria anche uno solo degli obblighi di cui agli Articoli 3 (Obblighi della Sub-licenziataria) e 5 (Protezione del Marchio).

8.2 Il presente Contratto si intenderà altresì risolto di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile laddove la Sub-licenziataria non abbia effettuato ordini di acquisto di ANNURTROFIL® nell'arco di 12 mesi.

ARTICOLO 9 - Cessazione del contratto

9.1 Alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione (scadenza naturale, risoluzione, recesso etc.) la Sub-licenziataria cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.



ARTICOLO 10 - Cessione del contratto

10.1 Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, salvo previo consenso scritto della Sub-licenziante.

10.2 Tale intrasferibilità è vincolante per la Sub-licenziataria anche in ipotesi di cessione d'azienda o ramo d'azienda, ove l'azienda o il ramo d'azienda includa i prodotti e/o i servizi contraddistinti dal Marchio. L'intrasferibilità permane anche in ipotesi di fusione per incorporazione qualora la Sub-licenziataria sia incorporata, così come in ipotesi di scissione, qualora la Sub-licenziataria scinda il ramo d'azienda afferente il settore per cui ha licenza.

ARTICOLO 11 - Forza maggiore

11.1 Nessuna delle Parti potrà essere considerata inadempiente al presente Contratto qualora l'inadempimento sia dovuto ad una causa di forza maggiore e fatta eccezione per l'ipotesi in cui la causa di forza maggiore renda semplicemente più difficile o più onerosa l'esecuzione del Contratto.

11.2 Per causa di forza maggiore deve intendersi un avvenimento al di fuori del controllo delle Parti, verificatosi senza loro colpa o negligenza e che le Parti non siano state capaci di prevenire. Tra gli eventi che costituiscono forza maggiore sono compresi a titolo puramente esemplificativo: eventi naturali, atti d'imperio della pubblica amministrazione, esproprio e confisca di beni; cambiamenti della legge vigente; guerra, ribellione, sabotaggi o altri tumulti; allagamenti, condizioni meteorologiche insolite, eccezionali ed imprevedibili ove comparate ai dati meteorologici ufficiali; incendi, esplosioni o altre catastrofi; epidemie o pandemie; scioperi nazionali e altre circostanze analoghe.

11.3 In presenza di una causa di forza maggiore ciascuna Parte sopporterà ogni conseguenza, diretta e/o indiretta, comunque derivante da detta causa e non avrà diritto di pretendere alcunché dall'altra.

11.4 Resta inteso che le Parti dovranno adoperarsi con la massima diligenza al fine di attenuare gli effetti determinati dalla causa di forza maggiore.

11.5 Se il periodo di ritardo o inadempimento si protrae per 4 (quattro) settimane, la Parte non interessata dalla causa di forza maggiore potrà risolvere il presente Contratto con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni nei confronti della Parte interessata dalla causa di forza maggiore.

ARTICOLO 12 - Riservatezza

12.1 Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi e a non utilizzare, eccetto che per gli scopi del presente Contratto, informazioni di natura confidenziale comunicate reciprocamente, quali, a titolo meramente esemplificativo, informazioni tecniche, scientifiche, commerciali, amministrative e operative, dati pubblicitari e finanziari, know-



how, prezzi e costi e più in generale qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia di pubblico dominio.

12.2 Le Parti potranno comunicare le suddette informazioni ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti soltanto nella misura ragionevolmente necessaria per l'esecuzione del presente Contratto e a condizione che tali soggetti siano vincolati al mantenimento della riservatezza delle suddette informazioni in modo conforme alle previsioni del presente Contratto.

12.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.

12.4 L'obbligo di riservatezza di cui alla presente clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente Contratto.

ARTICOLO 13 - Comunicazioni

13.1 Tutti gli avvisi e comunicazioni tra le Parti relativi al presente Contratto saranno effettuati per iscritto e saranno inviati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

NUTRACEUTICA SRL: nutraceutica.srl@legalmail.it

All'attenzione del Dr. Francesco Fanelli

TSUNAMI NUTRITION SRL: tsunaminutritionsrl@pec.it

All'attenzione del Sig. DEANGELI DANIELE

ARTICOLO 14 - Legge applicabile e foro competente

14.1 Il presente Contratto è regolato e sarà interpretato in conformità alla legge italiana.

14.2 Tutte le controversie derivanti dal, o connesse al, presente Contratto, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bologna.

ARTICOLO 15 - Spese

15.1 Le spese relative al presente atto e tutti gli oneri connessi alla relativa trascrizione nei pubblici registri sono a carico della Sub-licenziataria.

15.2 La Sub-licenziante, dal canto suo, si impegna a mantenersi a disposizione per l'espletamento delle formalità occorrenti.

ARTICOLO 16 - Valore allegati

16.1 Gli Allegati costituiscono parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 17 - Clausole finali

17.1 Ogni modifica o aggiunta al presente Contratto sarà valida solo ed esclusivamente se fatta per iscritto e debitamente sottoscritta dalle Parti.



17.2 Se una qualsiasi clausola di questo Contratto risultasse essere nulla o non applicabile, il Contratto verrà considerato nel suo complesso per rispettare il più fedelmente possibile l'intento originale delle Parti.

17.3 Il presente Contratto sostituisce ogni altro accordo precedente tra le Parti in materia, ad eccezione di eventuali accordi di riservatezza preesistenti

Allegati:

I Territorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

La Sub-licenziante
NUTRACEUTICA S.r.l.
L'Amministratore Delegato

La Sub-licenziataria
TSUNAMI NUTRITION S.R.L.
P.IVA IT 14272051008

Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 3.2, 4.2, 7.2, 8, 10, 14

La Sub-licenziante
NUTRACEUTICA S.r.l.
L'Amministratore Delegato

La Sub-licenziataria
TSUNAMI NUTRITION S.R.L.
P.IVA IT 14272051008

TERRITORIO: Italia, San Marino, Città Del Vaticano

ESCUSIONI: nessuna

Nutraceutica s.r.l. Unip.
Soggetto alla direzione e
coordinamento di Vos Group
S.r.l. ex art.2497 bis cc.
Capitale sociale € 1.000.000,00

Via Idice, 270/1
40050 Monterenzio (BO)
Italy
Tel. +39 051 929 833
Fax +39 051 929 830

P.I. e C.F.: 02226151203
info@nutraceutica.it
nutraceutica.srl@legalmail.it
Codice Univoco:
W7YVJK9

nutraceutica.it
 **ASSOIntegratori**
FILIERA DI SALUTE